



ALBO GESTORI

DELIBERA CRITERI PER IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO RIFIUTI

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la deliberazione n. 03/ALBO/CN del 13 luglio 2016 contenente i criteri ed i requisiti per l'iscrizione alla categoria 6 delle imprese che intendono effettuare esclusivamente trasporto transfrontaliero di rifiuti.

La categoria è stata prevista dal d.lgs. 152/2006, all'articolo 194, comma 3 ed è stata istituita dal decreto ministeriale n. 120/2014. L'obbligo di iscrizione a questa categoria non sussiste per le imprese già iscritte alla categoria 4, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, ed alla categoria 5, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 6 presentano domanda, esclusivamente con modalità telematica, alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.

Nell'attesa delle determinazioni relative ai criteri per la valutazione dei requisiti professionali, delle condizioni per lo svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico e della necessaria ricognizione dei titoli conseguiti presso altro stato comunitario, l'incarico di responsabile tecnico è assunto dal legale rappresentante dell'impresa.

Le imprese in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, presentano alla Sezione regionale dell'Albo la domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della presente deliberazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della deliberazione stessa e continuano ad operare sulla base della ricevuta d'iscrizione e delle successive ricevute di variazione fino alla notifica del provvedimento di iscrizione da parte della Sezione regionale. Decorso inutilmente detto termine, le ricevute rilasciate ai sensi della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012 decadono, con conseguente cancellazione dall'Albo delle imprese interessate.

La Sezione regionale attesta la presentazione della domanda di iscrizione entro il predetto termine di 120 giorni tramite la ricevuta di cui all'allegato "D".

Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione – il 15 ottobre 2016 - la presentazione delle domande di variazione dell'iscrizione è subordinata alla presentazione della domanda di iscrizione di cui al comma 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono abrogate le deliberazioni n. 3 del 22 dicembre 2010, n. 3 del 14 marzo 2011 e n. 1 del 16 gennaio 2012.

Copia integrale dl provvedimento è scaricabile direttamente dal sito dell'Associazione.

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it